


| | | |
|---|---|------------------|
|  | NEWSLETTER SICUREZZA | Data: 25/01/2010 |
| | Novità, informazioni e chiarimenti in materia di sicurezza | Numero: 01/10 |

OGGETTO: I costi della sicurezza

Costi della sicurezza nei contratto d'appalto

Il comma 5 dell'art. 26 del D.Lgs 81/08 – Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Luogo di Lavoro – regola le modalità per le quali devono essere indicati o meno i costi relativi alla sicurezza nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione.

È importante precisare che i costi della sicurezza, come ben chiarito nel decreto, sono i costi «*delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni*». Risulta quindi che **se i lavori oggetto d'appalto non prevedono interferenze** tra lavorazioni, ovvero non sono stati individuati rischi interferenti tra i lavoratori della società appaltatrice e i lavoratori della committente o comunque per la natura dell'ambiente di lavoro sede di esecuzione dell'opera, **non risulta necessario indicare i costi della sicurezza sul contratto d'appalto** (unico documento preposto a riportare eventualmente tale computo, pena la nullità dello stesso come previsto dall'articolo 1418 del Codice Civile).


In assenza di rischi interferenziali risulta altresì non obbligatoria la redazione del DUVRI.

La corretta prassi prevede quindi che sia redatto un documento preliminare di valutazione dei rischi da interferenza congiuntamente tra committente e appaltatore, nel caso in cui fossero individuati rischi da interferenza allora sarà obbligatoria la redazione del DUVRI e l'indicazione dei costi della sicurezza sul contratto d'appalto o negli atti di gara. Il DUVRI, come previsto dallo stesso art. 26, è redatto dalla Società Committente, mentre la Società Appaltatrice collabora fornendo tutte le informazioni pertinenti, ossia in merito alle lavorazioni specifiche svolte in sede di appalto.

Il Datore di Lavoro Committente, al fine di dare attuazione all'art. 26 e valutare preliminarmente i rischi dovuti ad interferenze fra le attività oggetto del contratto da appaltare/assegnare e le attività che si svolgeranno contemporaneamente e promiscuamente nello stesso, si avvarrà della collaborazione del S.P.P. (Servizio di Prevenzione e Protezione) e degli altri eventuali uffici competenti per l'attività di analisi. L'esito di questa attività preliminare deve essere riportata su apposito documento, da unire alla documentazione contrattuale dell'appalto.

Non è obbligatoria la redazione del DUVRI nel caso di:

- servizi di natura intellettuale (p.e. consulenze)
- semplice forniture di materiali o attrezzature
- lavori o servizi la cui durata non sia superiore a due giorni sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di particolari rischi quali:
 - Seppellimento o sprofondamento a profondità superiore a m 1,5
 - Caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.
 - Radiazioni ionizzanti
 - Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione
 - Annegamento

| | | |
|---|---|------------------|
|  | NEWSLETTER SICUREZZA | Data: 25/01/2010 |
| | Novità, informazioni e chiarimenti in materia di sicurezza | Numero: 01/10 |


- Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
- Lavori subacquei con respiratori.
- Lavori in cassoni ad aria compressa.
- Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

Appalto di lavori in regime di “Normativa Cantieri”

Nel caso di appalti di lavori che prevedono l’attivazione di cantieri temporanei o mobili, il quadro normativo si caratterizza per la specificità del tipo di appalto, consistente nella realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile e per il riferimento alle prescrizioni del Titolo IV del D.L.vo 81/08 e relativi allegati (ex Legge 494).

Occorre precisare che un “cantiere” nel quale sia prevista la presenza di più imprese esecutrici anche non contemporaneamente, rende indispensabile la redazione del PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento), ma ancor più di ciò è necessario valutare, già in fase di progettazione, quali siano le interferenze, le misure di prevenzione, le modalità di coordinamento e cooperazione più opportune per eliminare o ridurre i rischi che reciprocamente si verranno a determinare e quindi anche i costi relativi alla sicurezza per l’attuazione delle stesse.

| | Presenza Rischi da interferenza | Redazione DUVRI | Redazione PSC | Costi sicurezza |
|--|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| Appalto d’opera e/o servizi effettuati da imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi | << SI >> | << SI >> | << NO >> | << SI >> |
| | << NO >> | << NO >> | << NO >> | << NO >> |
| Appalto in regime di “cantiere” (Titolo IV D.Lgs 81/08 ex L.494/96) | << SI >> | << NO >> | << SI >> ¹ | << SI >> ² |
| 1) | Il Piano di Sicurezza e Coordinamento è sempre obbligatorio anche per lavori di non particolare complessità e/o che prevedano la presenza anche di una sola azienda esecutrice come da circolare del Ministero del Lavoro n.30 del 29/10/09. | | | |
| 2) | Stima dei costi come al Punto 4, Allegato XV D.Lgs 81/08 | | | |

| | | |
|---|---|------------------|
|  | NEWSLETTER SICUREZZA | Data: 25/01/2010 |
| | Novità, informazioni e chiarimenti in materia di sicurezza | Numero: 01/10 |

Come si calcola il “Costo della Sicurezza”

- Il D.P.R. 222/03 stabilisce che il costo della sicurezza va calcolato analiticamente, per voci singole, a corpo o a misura. Il che significa che il costo in questione va calcolato con un computo analitico, in cui solamente le singole voci possono essere valutate a corpo. Ovvero, non si può dire “il costo della sicurezza ammonta a €...” senza aver proceduto ad una computazione, ma si può stabilire, ad es., che l’onere di installazione e disinstallazione di un ponte su cavalletti di una determinata dimensione ammonta a corpo a €...
- Un importo a corpo può essere utilizzato solo se deriva da un’analisi dei prezzi, che va allegata
- Il D.P.R. 222/03 stabilisce altresì che **il costo della sicurezza non può essere calcolato a percentuale**, né sulla generalità dell’opera né su macrofasi di lavoro. Non avendo operato differenziazioni per quanto attiene alla stima dei costi della sicurezza in presenza od assenza di PSC, è ragionevole ritenere che tutti i costi della sicurezza debbano essere determinati analiticamente.
- la stima dovrà essere riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell’area interessata, o sull’elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente. In pratica, per la stima della sicurezza vanno utilizzati, qualora disponibili, prezziari già definiti (ad es. quello specifico redatto dalla Regione Lombardia nel 2008)
- Nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi dei costi complete e desunte da “indagini di mercato”. In questo caso dovranno essere individuati i costi di fornitura e/o nolo dei materiali, manodopera, trasporti ed oneri vari per la posa in opera, e successivo smontaggio.
- Per una corretta analisi andranno individuate le voci presenti nel cantiere specifico, ra quelle di seguito elencate:
 - **Apprestamenti ammortizzabili (AA):** rappresentano gli apprestamenti di sicurezza, i mezzi d’opera, le opere provvisionali, gli impianti, i DPC, i DPI, ecc. ammortizzabili, in quanto beni strumentali durevoli nell’esercizio dell’impresa; tali apprestamenti di norma vengono riutilizzati in altri cantieri;
 - **Apprestamenti a perdere (AP):** rappresentano gli apprestamenti di sicurezza, i costi speciali, i mezzi d’opera, i DPC, i DPI, che non possono essere ammortizzati, in quanto non riutilizzabili in altri cantieri (trattasi di apprestamenti a perdere e/o costruiti specificamente per quell’opera e non più riutilizzabili in altri cantieri);
 - **Apprestamenti a noleggio (AN):** rappresentano gli apprestamenti di sicurezza, i mezzi d’opera, i DPC, i DPI, ecc. per i quali si prevede il noleggio specifico per il cantiere oggetto della stima degli oneri;
 - **Mano d’opera (MDO):** rappresenta, quando ricorre, esclusivamente i costi della mano d’opera utilizzata esclusivamente ai fini della sicurezza e non ai fini produttivi.

Il computo dei costi deve essere unico se si prevede l’affidamento dell’appalto ad un’unica impresa appaltatrice principale, indipendentemente dal numero dei subappalti, mentre, in caso di previsione di appalti scorporati, vanno redatti tanti computi ed individuati, di conseguenza, tanti importi della sicurezza quanti sono gli appalti.